



Proposta n. 15 del 27/02/2018  
Deliberazione n. del

ASSESSORATO

SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE

**Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.05.2014 è stato approvato il "regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale – I.U.C." modificato con atto n. 29 del 16/07/2015 e successivamente modificato con atto n. 26 del 28/04/2016;
- ai sensi del comma 681 nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria ai fini TASI. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita nel Regolamento Comunale, il quale ai sensi dell'art. 23, comma 3 nel Comune di Monterotondo ha stabilito a carico dell'occupante la misura è pari al 20%;
- con deliberazione consiliare n. 30 del 26/05/2016 si è proceduto a determinare le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";*

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti I.M.U. e TASI dell'Imposta unica comunale (I.U.C.);

**VISTA** la Legge 27/12/2017 n. 205 "Legge di Bilancio 2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017;

**VISTO:**

il D.M. del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

il D.M. del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018 relativo alla proroga del bilancio al 31 marzo 2018;

l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2018;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2017 avente ad oggetto: "TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017";

**CONSIDERATO** che con la delibera consiliare n. 30 del 26.05.2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'annualità 2016, determinando le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nonché tutti gli assimilati all'abitazione principale: aliquota dello 2,5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,00 per mille,
- altri immobili: aliquota 0,00 per mille;
- altri immobili cat. catastale "D": aliquota pari 1,60;

**VISTI:**

l'art. 1 c. 682 della L.147/2013 lettera b punto 2: "l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta";

l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso ed il gettito preventivato per l'anno 2018 risulta compatibile con quanto inserito nel bilancio di previsione, per un ammontare complessivo di Euro 472.398,61:

- Illuminazione pubblica (escluso oneri Bucalossi)	€ 700.000,00
- Pubblica sicurezza e vigilanza (escluso codice strada)	€ 345.000,00
- Servizi cimiteriali	€ 467.578,71
- Protezione civile	€ 30.483,00

**TENUTO CONTO** che la sommatoria tra TASI ed IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile l'aliquota massima consentita per legge statale per l'IMU, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in G.U. 29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il D. L.gs n. 267/2000 e.s.m.i.;

**VISTO** che la presente proposta è stata esaminata nell'apposita Commissione di Bilancio nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di Revisione dei Conti nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

**PROPONE**

di confermare le aliquote TASI 2017 da applicare per l'anno 2018 nelle seguenti misure:

- abitazioni principali esclusivamente categorie cat. A/1-A/8-A/9 + pertinenze 1 per cat. catastale C/2-C/6-C/7 **2,5 per mille**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **1,00 per mille**  
(eventualità da dichiarare mediante apposito modello ministeriale dichiarazione IMU/TASI)
- fabbricati rurali ad uso strumentale **1,00 per mille**
- immobili categoria catastale "D" **1,60 per mille**
- altri immobili **0,00 per mille**

di dare atto che è stato rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma dell'aliquota TASI e dell'IMU non deve superare il 6 per mille per le abitazioni principali ed assimilate ed 10,60 per mille per gli altri immobili.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs.267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 15**

Ufficio Proponente: **IMU**

Oggetto: **TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore  
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 15**

Ufficio Proponente: **IMU**

Oggetto: **TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore  
DR.SSA LAURA FELICI

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario  
DR.SSA LAURA FELICI